



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

**Procedura negoziata per l'affidamento biennale in concessione del servizio alberghiero della struttura turistico – ricettiva di Palazzo Guiderocchi ad Ascoli Piceno ex art 36 d.lgs. n. 50/2016 – CIG 7011157DC6**

A seguito dei quesiti trasmessi da alcune Ditte in merito alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

### **Quesito n. 1:**

Alla pag. 5 del disciplinare di gara, alla voce “requisiti di ordine generale” è previsto che ciascun operatore economico debba possedere a pena di esclusione determinati requisiti. Fra questi, al numero 1 lettera a), “di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera di invito, dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico, compresa la disciplina in materia di riassorbimento del personale di cui all’art 50 del codice”. Tuttavia, con riferimento alle richiamate disposizioni, nel modello istanza di partecipazione/dichiarazioni della stazione appaltante, alla pag. 3 al n. 1 non è previsto per il concorrente la dichiarazione di obbligo di osservanza della disciplina in materia di riassorbimento del personale, così come invece riportato nel citato passaggio del disciplinare di gara. Si chiede pertanto di sapere, .....omissis..... se il pedissequo utilizzo del modello di cui alla pag 3 istanza di partecipazione sia sufficiente per ottemperare alle richiamate previsioni di cui all’art 3 lettera a) n. 1 del disciplinare di gara, o in caso contrario, se detto modello vada modificato ed integrato alla voce n. 1 con la frase “compresa la disciplina in materia di riassorbimento del personale di cui all’art 50 del codice”.

### **Risposta quesito n. 1**

Si chiarisce che l’utilizzo del modello istanza di partecipazione/dichiarazioni è sufficiente per ottemperare alla dichiarazione riguardante la disciplina in materia di riassorbimento del personale di cui all’art 50 del codice.

### **Quesito n. 2**

Cosa si intende con impegno a riassorbire e utilizzare prioritariamente il personale in carico all’esecutore uscente, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con la

propria organizzazione di impresa? Sussiste o meno un vincolo assoluto al riassorbimento del personale in carico per il concorrente dal momento della formulazione della proposta? Se sì, considerato che alla data prefissata per l'inizio operazioni di gara, sarà ancora in vigore l'affidamento provvisorio dell'attuale esecutore che cesserà il 31.05.2017, quale data fa fede per la definizione del personale in carico, quella di risoluzione del contratto per morosità o altra? Con quale modalità andrebbe disciplinato detto riassorbimento? Necessiterebbe di un eventuale accordo sindacale?

### **Risposta quesito n. 2**

L'impegno di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso contratto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; la clausola non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria e, pertanto, va letta in termini di previsione della priorità del personale uscente nella riassunzione presso il nuovo gestore, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio, in modo da armonizzare l'impegno di assunzione con l'organizzazione d'impresa prescelta dal gestore subentrante. (Vd. "elenco del personale in carico all'attuale concessionario").

### **Quesito n. 3**

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara (segnatamente a pag. 25), in caso di avalimento, occorre produrre, a pena di esclusione, Passoe debitamente sottoscritto sia del concorrente che dell'impresa ausiliaria. Previsione ripresa nel modello di partecipazione/dichiarazione della stazione appaltante, che a pag 20 e 32 prevede rispettivamente l'allegazione del Passoe unico per .....omissis e per la società ausiliaria. In merito a ciò, abbiamo provveduto a contattare il numero verde dell'ANAC per accertarci che la procedura di rilascio del PASSOE fosse stata esperita correttamente; ci è stato confermato che il documento rilasciato debba essere unico e sottoscritto da entrambe le società. In definitiva, quindi, è corretto affermare che con la produzione del Passoe unico sottoscritto da entrambe le società, sono soddisfatte le previsioni del disciplinare di gara e del modello di partecipazione della stazione appaltante, richieste a pena di nullità?

### **Risposta quesito n. 3**

- 1) Il PassOE è presupposto affinché l'o.e. possa essere verificato attraverso il sistema AVCpass; tuttavia la mancata inclusione del suddetto documento nella busta della documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. Tra l'altro, in nessun atto di gara è richiesta, a pena di esclusione, la produzione del PassOE in fase di partecipazione alla gara, mentre si precisa che, solo in caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

- 2) La Delibera ANAC numero 157 del 17 febbraio 2016 precisa che *in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 49 del Codice l'OE dovrà acquisire anche il PASSOE dell'impresa ausiliaria*. La soluzione prospettata dal disciplinare relativa ai due PassOE separati rappresenta solo una modalità alternativa qualora non sia possibile generare un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria.

#### **Quesito n. 4**

A pag. 3 del modello partecipazione/dichiarazioni della stazione appaltante, l'operatore dovrebbe dichiarare al punto 3 (se con residenza o domicilio in paesi black list) che è in possesso o in corso procedimento per rilascio autorizzativo ai sensi D.M. 14 dicembre 2010. E' possibile (si deve) nella compilazione eliminare la dichiarazione non utilizzata, così come previsto a pag. 11 nella parte seconda per le sezioni non utilizzate? Nel caso specifico infatti, rispetto ai primi sette punti numerati nella predetta dichiarazione, il terzo sopra citato non sarebbe applicabile alla nostra società, quindi lasciarlo nella dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sarebbe quantomeno improprio.

Stesso quesito è rivolto con riferimento alla pag. 23 della dichiarazione dell'ausiliaria del soggetto partecipante all'appalto. In questo caso la medesima dichiarazione sarebbe numerata al punto 5 e si richiede se sia possibile, anzi se vada espressamente cassata tale ipotesi se non applicabile all'ausiliaria.

#### **Risposta quesito n. 4**

Tanto nel disciplinare quanto nel modello dichiarazioni si precisa che la dichiarazione rileva nell'ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001. Pertanto in caso di concorrente che non ricada nella suddetta ipotesi, tale dichiarazione potrà essere eliminata o in caso contrario non rileverà.

#### **Quesito n. 5**

Con riferimento alle vigenti normative urbanistiche, si chiede di conoscere se la struttura sia in possesso del certificato di agibilità. Se sì, si chiede di sapere se a seguito degli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016, sia stato effettuato un sopralluogo di controllo e di conoscere i relativi esiti.

Si chiede altresì di sapere se la struttura sia in possesso del certificato di prevenzione incendi. Se sì, il CPI è stato rilasciato in assenza di prescrizioni? Se no, quali tipologie di prescrizioni sono ad oggi pendenti e quali sono i termini per adempiere?

Si chiede di sapere inoltre se sotto il profilo strutturale allo stato sussistano eventuali criticità con riferimento alle normative vigenti in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08.

#### **Risposta quesito n. 5**

Agli atti del Servizio Tecnico del Comune di Ascoli Piceno risulta essere presente la relazione a struttura ultimata e certificato di collaudo. Relativamente ai sopralluoghi post sisma del 24/8/2016, è stato effettuato sopralluogo preliminare dai tecnici comunali che hanno accertato l'assenza di danni visibili alla struttura.

In data 25/4/2017 tale giudizio è stato confermato dalla squadra della Protezione Civile che ha redatto scheda AEDES con esito A (edificio agibile).

Agli atti è altresì presente il rinnovo CPI redatto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e rilasciato alla società Ares s.r.l. con scadenza 31/8/2018.

Non risultano agli atti notizie relative a eventuali criticità, sotto il profilo strutturale, con riferimento alle normative vigenti in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08.

#### **Quesito n. 6**

Con riferimento alla parte impiantistica, esistono certificazioni relative a quella elettrica, idro termico sanitario e, se presente, di condizionamento? Relativamente a detti impianti, ad attrezzature e mobilio, esistono leasing in essere?

#### **Risposta quesito n. 6**

Il competente Ufficio Tecnico Comunale conserva, agli atti, la dichiarazione di conformità impianto elettrico ed idrico.

Non risultano agli atti contratti di leasing su impianti/mobilio.